

deputati e di renderla effettiva prescrivendo che ogni deputato non possa sottoscrivere più di un ordine del giorno.

E, badate, onorevoli colleghi! L'ordine del giorno deve di necessità sollevare una questione generale, investire tutto il complesso della discussione; se si trattasse invece di osservazioni relative a modalità di dettaglio si può osservare che le osservazioni di dettaglio non devono essere svolte sotto forma di ordine del giorno, ma debbono essere svolte, invece, in sede di discussione degli articoli con proposte di emendamenti.

Quindi, confermato che non vi è alcuna ragione per autorizzare i deputati a presentare più di un ordine del giorno, ci sembra perfettamente legittimo il prescrivere che ogni deputato che vuole svolgere un ordine del giorno dopo la chiusura deve avere la sottoscrizione di almeno quindici deputati e che i deputati non possano sottoscrivere più di un ordine del giorno.

Si potrebbe obiettare: pensate ad un partito (permetta, onorevole Gasparotto, io prevengo la sua obiezione: del resto l'avevo prevenuta nella relazione) che non abbia intorno a sé quindici deputati pronti a sottoscrivere il suo ordine del giorno!

Ebbene, il deputato che si trova in queste condizioni può anzitutto esser molto sollecito ad iscriversi sulla discussione generale, ed allora parlerà certamente in sede di discussione generale.

Che se poi, per colmo di disavventura, la discussione generale fosse chiusa prima ancora che egli avesse avuto il tempo di parlare, egli potrà parlare sempre in sede di dichiarazione di voto.

D'altra parte convien pensare che perchè un gruppo o un singolo possa svolgere un ordine del giorno è necessario che rappresenti non solamente una personale opinione, ma anche che abbia dietro a sé una certa corrente nel Paese.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, nè essendovi altre osservazioni l'articolo 87 rimane così modificato.

Passiamo all'articolo 89-bis proposto dalla Commissione:

« Art. 89-bis. — Quando la discussione sugli articoli di un disegno di legge sia protratta con evidente artificio per dieci sedute, il Governo o 30 deputati possono chiedere l'applicazione della procedura abbreviata. Questa consiste nella fissazione del giorno in cui il disegno di legge, nello stato in cui trovasi, sarà votato a scrutinio segreto.

« Il termine fra la deliberazione della procedura abbreviata e la votazione definitiva non potrà esser minore di dieci sedute, nel quale periodo di tempo proseguirà l'esame del disegno di legge, esclusa la trattazione di ogni altro argomento.

« La richiesta di procedura abbreviata deve essere messa immediatamente a votazione segreta, sentiti quattro oratori, due *pro* e due *contro* ».

MUSSOLINI, *presidente del Consiglio dei ministri*. Sono contrario a questa proposta della Commissione.

PRESIDENTE. E propone, onorevole presidente del Consiglio?

MUSSOLINI, *presidente del Consiglio dei ministri*. Io preferisco il testo Grandi.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, vuole ella spiegare in che consistono le modificazioni della Commissione alla proposta dell'onorevole Grandi?

TUMEDEI, *relatore*. Onorevoli colleghi! Convien premettere che la Giunta del regolamento è stata unanime nell'accogliere il principio ispiratore che deve aver mosso l'onorevole Grandi nella formulazione della sua proposta. La Giunta del Regolamento ha creduto anch'essa cioè che ci si debba premunire contro i tentativi ostruzionistici, soprattutto in sede di discussione degli articoli di un disegno di legge.

Essa ha pensato che se è diritto della minoranza quello di svolgere con la maggiore ampiezza il suo pensiero, è anche diritto della maggioranza quello di deliberare, perchè il deliberare è la ragion d'essere delle Assemblee.

È quindi necessario conciliare i diritti della minoranza con i diritti della maggioranza.

Questo è evidentemente — ripeto — il pensiero, che ha mosso l'onorevole Grandi; questo stesso pensiero è quello che ha mosso la Giunta del regolamento. La Giunta ha, per altro, creduto che la proposta dell'onorevole Grandi non servisse allo scopo e che per di più fosse di assai difficile e molesta applicazione. Difatti, onorevoli colleghi, che cosa proponeva l'onorevole Grandi? Che nessun oratore potesse parlare per più di quindici minuti o per più di cinque, per dichiarazione di voto. Ebbene, questo non basterebbe perchè, sia pure che un oratore possa parlare unicamente per quindici minuti, ma è anche vero che uno stesso oratore potrebbe parlare una infinità di volte, perchè (senza una limitazione globale nella discus-